

# Il sequestro preventivo: temperamento autoritario con aspirazioni al “tipo” cautelare

di **Adolfo Scalfati** - Professore ordinario di Procedura penale nell'Università di Roma "Tor Vergata"

Sotto il manto delle misure cautelari reali si cela una figura ben diversa: è il sequestro preventivo, che tra indeterminatezza dei presupposti e *self restraint* giurisprudenziale trasmoda in soluzioni repressive *ante judicatum*, oscurando il rapporto funzionale tra provvedimenti strumentali e pronuncia di merito.

## Collocazione sistematica e matrici occulte

Forse le regole sono state scritte un po' frettolosamente, ma la misura reale più diffusa appare “figlia di un dio minore” rispetto alla complessità normativa delle cautele personali, rivelando una sagoma meno limpida. L'aspetto - per alcuni versi comprensibile a causa del minor rilievo dei beni coinvolti - di per sé non sarebbe del tutto negativo se il risultato fosse solo quello di una maggiore flessibilità dell'intervento in funzione dell'accertamento di merito. Invece, dall'esame della disciplina, anche alla luce di taluni orientamenti della prassi, si ha l'impressione che il legislatore non abbia adeguatamente valutato gli obiettivi e le potenzialità della misura - mostrandosi incline a soddisfare, piuttosto, esigenze di etichetta sistematica - a dispetto della sua perdurante matrice autoritaria.

Il tessuto positivo - al di là della tassonomia di *genus* sotto la quale è collocato l'istituto - manifesta una certa indeterminatezza quanto ai presupposti di adozione, fenomeno che influenza l'effettiva sussumibilità della misura in un modello cautelare tipico di un processo giudiziario; né l'ulteriore novità (rispetto alle omologhe norme del codice abrogato), ossia l'aver attribuito la decisione esclusivamente al giudice, per quanto apprezzabile, alleggerisce di per sé l'impianto eterodosso dello strumento e la sua capacità invasiva, proiettata ben oltre i limiti propri dei mezzi di cautela.

Per verificare se tali affermazioni sono condivisibili occorre, per quanto sommariamente, passare in rassegna le caratteristiche del “tipo” cautelare, confrontandole con punti più critici della disciplina relativa al sequestro preventivo (1).

Si conoscono le caratteristiche degli interventi interinali disposti in vista della decisione sui *merita cau-*

*sae*: si tratta di misure “strumentali” e “provvisorie” (2), la cui logica è quella di paralizzare lo *status quo* ed evitare, fin tanto che la vicenda giudiziaria non si concluda, l'ineffettività della pronuncia finale.

La “strumentalità” cautelare impone delle condizioni; l'intervento coercitivo: a) sarà funzionale al conseguimento degli effetti eliminatori disposti (o derivanti dal) la pronuncia finale (3); b) poggerà sulla possibilità effettiva (*fumus boni juris*) che sia emesso un provvedimento conclusivo capace di produrre conseguenze eliminatorie o repressive (4); c) richiederà l'esistenza del pericolo, concreto ed attuale, che il ritardo della pronuncia finale comprometta gli scopi che le sono propri (*periculum in mora*); d) sarà commisurato alla gravità del fatto e delle esigenze da fronteggiare.

La “provvisorietà”, invece, impone tempi predeterminati; altrimenti la misura, una volta disposta, serve semplicemente ad anticipare gli effetti finali sperati; qui basterebbe prevedere un meccanismo di verifica costante sul rapporto tra la permanenza/entità

## Note:

(1) Una recente ricognizione sulle cautele reali è offerta da Santoriello, *Le misure cautelari nel processo penale. Considerazioni generali*, in *Le misure cautelari reali*, (a cura di Santoriello - Spangher), Torino, 2009, XIV, e, con particolare attenzione al sequestro preventivo, Gualtieri, *Sequestro preventivo*, in *Trattato di procedura penale* diretto da Spangher, Vol. 2, T. II (a cura di Scalfati), Torino, 2008, 366.

(2) Ripercorre le linee strutturali delle misure cautelari M. Montagna, *I sequestri nel sistema delle cautele reali*, Padova, 2003, 11 ss.

(3) Cfr. Gaito, *Incidente di esecuzione e procedimenti incidentali*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, 27.

(4) In materia di sequestro preventivo, riassume le questioni del *fumus*, Caneschi, *Connotazione “oggettiva” o “soggettiva” del sequestro preventivo e valutazione del fumus commissi delicti dopo il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2011, 595.

della cautela, da un lato, e la persistenza delle condizioni originarie, dall'altro.

Infine, anche l'intervento cautelare è connotato da tratti di giurisdizionalità; sotto tale profilo - perlomeno secondo quanto è desumibile dall'art. 111, comma 2, Cost. - se (plausibilmente) manca un regime di contraddittorio anticipato alla decisione, occorre predisporre controlli efficaci sul provvedimento impositivo.

### **"Liquidità" del *fumus* e del *periculum***

Emerge subito la mancanza di parametri puntuali diretti ad identificare l'*an* e il *quomodo* del *fumus boni juris*.

La prassi sostiene che il *fumus* si realizzi semplicemente quando s'identificano le componenti materiali del reato, consentendo la misura finanche quando l'autore è ignoto. Talvolta, si desume l'argine cognitivo dal dato dell'art. 321, comma 1, c.p.p., secondo il quale sono soggette al sequestro le "cose pertinenti al reato" e non quelle pertinenti al "fatto colpevole" (5). Ma la nozione di "reato", volendo essere rigorosi, include la matrice soggettiva dell'illecito; a ben vedere, poi, la norma richiamata si riferisce all'oggetto della misura e non alle sue condizioni legittimanti. Seguendo quella linea, sarebbe permesso un sequestro anche quando si potesse ipotizzare, allo stato, che il procedimento termini con un'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, oppure per assenza di punibilità, antiggiuridicità, offensività, colpevolezza. Qui l'effetto si presenta paradossale: fuori dai casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma 2, n. 2, dove non occorre un provvedimento di condanna per adottarla, per il resto, il sequestro sarebbe solo uno strumento punitivo, in quanto si rivelerebbe disfunzionale rispetto alla misura finale.

In secondo luogo, c'è il punto relativo al tasso di consistenza indiziaria da porre a base della fattispecie processuale. Al proposito, la giurisprudenza non contribuisce a delineare l'istituto in funzione di una vera e propria misura cautelare, non sfruttando quella capacità adeguatrice meglio impiegata con riferimento ad altri profili della stessa disciplina: il giudizio si ferma alla verosimiglianza di un episodio a rilievo penale, nei termini di compatibilità tra allegazioni d'accusa e norma incriminatrice (6); insomma, non c'è spazio per diagnosticare il *fumus* tramite soglie minime di consistenza indiziaria (7).

Emerge un'imprecisione anche sui termini della verifica che attiene a questa "astratta compatibilità tra fatto e norma" e, cioè, se essa debba avvenire osservando il fatto indicato dal pubblico ministero nella

contestazione preliminare o se possa essere desunta *ex actis*. La prima ipotesi sembra da scartare per due ragioni: a) manca l'obbligo di indicare un'accusa preliminare nel decreto che dispone il sequestro e tantomeno nella richiesta avanzata dal pubblico ministero; b) la soluzione positiva rimetterebbe al magistrato inquirente il potere di modellare il fatto senza possibilità di un controllo. La seconda ipotesi implica una valutazione sommaria degli elementi di cui dare conto in motivazione, dove però mancano *standards* al di sotto dei quali detta compatibilità tra fatto e norma viene meno. Peraltro, l'assenza di una fisionomia normativa della motivazione, diversamente da quanto scrive per le misure personali all'art. 292 c.p.p., libera l'impegno esplicativo dal dovere di indicare le ragioni per le quali non sono pregevoli eventuali elementi di segno contrario alla decisione (8).

Su un piano attiguo, la disciplina rivela una particolare duttilità delle condizioni integranti i *pericula* da fronteggiare: innanzitutto, il riferimento alle "cose pertinenti al reato" permette di estendere, senza un preciso confine, il nesso relazionale tra il fatto illecito e oggetto del sequestro, diluendo il legame di diretta strumentalità tra i due elementi (9).

Ma anche il richiamo alla possibilità di servirsi del sequestro preventivo se c'è pericolo di aggravare o protrarre le conseguenze del reato è formula talmente generica che ha permesso l'adozione della misura in concomitanza di reati già consumati (10). Al proposito, una certa linea di tendenza, rigorosamente ancorandosi al dato letterale, ha permesso un ampliamento incondizionato dell'intervento, anche

#### **Note:**

(5) La giurisprudenza è uniforme: *ex multis*, Cass., Sez. Un., 25 marzo 1993, n. 4, in *Ced Cass.*, 193177; Cass., Sez. III, 2 dicembre 2002, n. 40506, in *Ced Cass.*, 222697; Cass., Sez. II, 21 dicembre 1999, n. 5472, in *Ced Cass.*, 215089; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 1999, n. 741, in *Ced Cass.*, 214626.

(6) In tema, la ricognizione di Garavelli, *Il sequestro nel processo penale*, Milano, 2002, 112.

(7) Cfr., Grevi, *Misure cautelari*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso-Grevi, Padova, 2010, 479.

(8) Con evidenti ricadute anche sul sistema delle impugnazioni; sul punto Adorno, *Il riesame delle misure cautelari reali*, Milano, 2004, 418.

(9) Secondo la prassi, le "cose pertinenti al reato" sono quelle che, pure indirettamente, si ricollegano all'illecito e delle quali può cogliersi qualsiasi utilità ai fini dell'accertamento: *ex pluribus*, Cass., Sez. IV, 22.05.1998, in *Ced Cass.*, 210988; Cass., Sez. III, 2 febbraio 1996, n. 490, in *Ced Cass.*, 205405.

(10) Frequentemente nell'ambito dei reati edilizi: Cass., Sez. III, 27 luglio 2010, n. 29617, *www.ambientediritto.it*; Cass., Sez. III, 4 dicembre 2008, n. 825, *www.ambientediritto.it*; Cass., Sez. III, 5 luglio 2005, n. 34142, in *Ced Cass.*, 232471; Cass., Sez. III, 3 luglio 2001, n. 3053, in *Arch. n. proc. pen.*, 2001, 526.

laddove la pronuncia giudiziaria finale non può eliminare quegli effetti che il sequestro preventivo mira a paralizzare: talvolta, la misura è stata adottata pur essendo essa stessa incapace di paralizzare gli effetti provenienti dall'illecito.

Proprio al riguardo, le Sezioni Unite hanno tentato di disegnare i limiti del sequestro preventivo su cose pertinenti ad un reato consumato, puntando l'attenzione sulla protrazione lesiva concreta, attuale e antiggiuridica, sempre che il provvedimento finale sia in condizioni di eliminare tali conseguenze (11). Si tratta di importanti affermazioni di principio dinanzi all'assenza di determinatezza della disciplina; pur lasciando un ampio margine discrezionale al giudice del merito, emergono interessanti spunti (attualità degli effetti da rimuovere; rapporto tra paralisi indotta con la misura e capacità eliminativa del provvedimento finale) nella prospettiva di ricostruire la materia in chiave più schiettamente cautelare.

Sul piano più specifico, si manifesta l'assenza di riferimento al *periculum* nelle ipotesi di sequestro di cose oggetto di confisca, cosicché l'approvvigionamento della *res* avviene anche a prescindere dalla possibilità attuale e concreta che la sua circolazione aggravi l'illecito o ne consenta di nuovi, senza nemmeno distinguere tra confisca di beni la cui circolazione è illecita (art. 240, comma 2, n. 2, c.p.) e le altre ipotesi (12). Tantomeno è previsto che l'intervento operi quando esiste il rischio di dispersione delle cose da colpire con la misura ablativa finale. È come dire, trasferendo l'esempio sul terreno delle misure cautelari personali, che la custodia s'impone all'imputato semplicemente quando gli può essere applicata la pena, prescindendo da ogni altra esigenza.

Peraltro, l'aggressività dello strumento si moltiplica quando il sequestro preventivo è funzionale alla confisca per equivalente o per sproporzione: si assiste a perniciose quanto sostanziali inversioni dell'onere di prova; dominano concezioni di indivisibilità del profitto con conseguente indifferenza di approvvigionamento di beni "equivalenti" nel patrimonio di ciascun correo; si oscura la linea di confine tra la disponibilità del bene da parte dell'imputato e l'appartenenza a terzi.

In linea di fondo, lacune e scarsa determinatezza normative, unitamente alla mancanza di una più coraggiosa presa di posizione della prassi, accrescono la distanza tra questa forma di sequestro e il modello cautelare, avvicinandola all'area delle misure di prevenzione.

### **Defaillances nel regime dei controlli**

Anche in materia, la disciplina imporrebbe correttivi.

Innanzitutto, mancano statuizioni che garantiscano agli interessati la conoscenza dell'atto in vista dei rimedi da proporre. Quanto alla notifica del decreto impositivo della misura, il richiamo alla disciplina del sequestro probatorio - dalla quale si mutuavano le regole in materia - è stato soppresso nell'attuale versione dell'art. 104 disp. att. (13). Mentre, secondo una logica incomprensibile, è esplicitamente prevista la notifica dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo urgente (art. 321, comma 3-ter c.p.p.). Ma la giurisprudenza ha posto un punto fermo sul problema del decorso dei tempi d'impugnazione, prediligendo una soluzione "sostanzialistica" che si concentra sul momento di effettiva conoscenza del provvedimento, anche quando il diritto al gravame spetta al difensore dell'indiziato al quale il decreto non è di solito notificato (14).

Sotto altro versante, la disciplina registra una certa flessibilità nelle condotte del pubblico ministero. Innanzitutto, non contempla l'obbligo di depositare gli atti posti a base della decisione cautelare, mettendo la difesa nelle condizioni di effettuare richiesta di riesame al solo scopo di prendere visione degli elementi d'accusa trasmessi al tribunale: meccanismo antieconomico, perché impone l'impugnativa quando ancora non si sa se coltivarla o meno, non potendo *a priori* valutare il legame tra atti e decisione. Inoltre, non è previsto che il pubblico ministero trasmetta - al giudice del riesame - gli elementi favorevoli ad una pronuncia di segno diverso, contrariamente a quanto emerge dall'art. 309, comma 5, c.p.p., in materia di misure personali (15); cosicché, la selezione dell'organo d'accusa condiziona non solo il giudizio cautelare originario ma anche quello del controllo. Non risulta, infine, alcuna inefficacia della misura se il pubblico ministero non trasmette gli atti al tribunale del riesame entro 5 giorni dalla

---

#### **Note:**

(11) (Fattispecie in materia di reati edilizi) Cass., Sez. Un., 20 marzo 2003, n. 12878, in *Ced Cass.*, 223724.

(12) Sulla valutazione del *periculum*, nelle ipotesi dell'art. 321, commi 2 e 2-bis, c.p., la lineare sintesi di Peroni, *Il sistema delle cautele*, in *Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di Garuti, Padova, 2002, 265.

(13) Per prassi, il decreto è notificato alla parte alla quale le cose sono state sequestrate, se presente.

(14) Così, Cass., Sez. II, 15 luglio 2011, n. 1506, *www.processo.penaleegustizia.it*, che richiama, per i tempi di impugnazione del provvedimento di sequestro Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2009, n. 15501, in *Ced Cass.*, 243572 e Cass., Sez. Un., 11 luglio 2006, n. 27777, in *Ced Cass.*, 234213.

(15) L'art. 324, comma 7, c.p.p. non richiama l'art. 309, comma 5, c.p.p., come rilevato da Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25932, in *Ced Cass.*, 239692.

richiesta di gravame: questione attualmente rimessa alle Sezioni Unite, perlomeno sotto il profilo della mancata o ritardata trasmissione di atti.

Anche sul piano del catalogo degli impugnanti, vige una generica (per un verso) e non esaustiva (per altro) indicazione. L'enunciato normativo, per esempio, si riferisce anche all'imputato e il suo difensore che, così, appaiono sempre legittimati; mentre la giurisprudenza è stata costretta a precisare, anche per loro, la necessità che ricorra un interesse al gravame, individuato nell'esistenza di una relazione giuridicamente valutabile con il bene oggetto di sequestro (16). La disciplina, al contrario, enumera taluni soggetti lasciandone fuori altri; cosicché è sempre la giurisprudenza che ha dovuto chiarire come si auto-legittimi all'impugnativa ogni altra persona che ha una relazione protetta con la cosa (17).

Ma un punto davvero critico è la profondità del controllo sui provvedimenti applicativi della misura, profilo che accresce gli effetti negativi derivanti dalla fluidità delle condizioni poste a base del potere di sequestro, con evidente *vulnus* all'effettività della difesa.

In primo luogo, il tribunale del riesame non ha il compito di analizzare la soglia probatoria del *fumus delicti*, potendosi arrestare al vaglio di compatibilità tra le deduzioni del pubblico ministero e la norma penale invocata (18). In materia, il recupero del contraddittorio - ontologicamente precluso nella procedura applicativa - è di pura facciata perché, pur dinanzi alla produzione difensiva, il giudice del controllo potrà fermarsi a valutare l'esatta applicazione della disciplina penale senza estendersi ad un più accurato vaglio indiziario (19).

Piuttosto, la prassi ha mostrato maggiore sensibilità verso le condizioni relative al *periculum*, non rinunciando a valutare gli elementi della concretezza e dell'attualità, oltre che della strumentalità (il cd. "nesso pertinenziale") tra il bene e l'illecito. In termini analoghi, una più attenta verifica attiene al controllo delle astratte condizioni che darebbero luogo alla confisca - come la individuazione del profitto illecito o la sproporzione tra beni e capacità di reddito - alla quale si accoppia l'esigenza di valutare l'esistenza di elementi circa la disponibilità effettiva dei beni da parte dell'imputato.

Il controllo *de legitimitate* chiude il cerchio di una disciplina che possiede una spiccata valenza dissuasiva delle procedure impugnatorie: c'è la cruna dell'ago rappresentata dalla preclusione a verificare illogicità o contraddittorietà della motivazione, secondo l'art. 325 c.p.p. (20); qui la giurisprudenza - cogliendo l'iniquità di fondo percepita dai casi concreti - ha

formulato aperture verso il controllo sulla compiutezza dell'apparato esplicativo, censurandolo quando manca una reale attinenza logica rispetto alle questioni dedotte (21).

### Prospettive di una metamorfosi

Dalla disciplina del sequestro preventivo, in sintesi, emerge una figura abbastanza lontana dalle caratteristiche delle misure tese ad assicurare effettività alla pronuncia di merito. La rarefazione dei presupposti che legittimano l'esercizio del potere coattivo, accentuato dall'inadeguatezza dei controlli sul provvedimento impositivo, allontana l'intervento giudiziario dal quadro del modello cautelare. La misura, conserva intatta la sua antica matrice autoritaria, evidenziando un fenomeno assiologicamente incompatibile con la "strumentalità" delle misure *ante iudicatum*. La prassi, d'altro canto, non si è resa interprete dell'esigenza di liberare l'istituto dalla sua funzione preventiva; cosicché, l'esercizio del potere rischia di costituire un mero anticipo della pronuncia finale e, talvolta, persino di sostituirla quando quest'ultima è strutturalmente inadatta ad eliminare gli effetti dannosi o pericolosi del reato.

Nel complesso, la disciplina dovrebbe essere riletta alla luce di due fattori: a) l'inquadramento sistema-

---

#### Note:

(16) Recentemente, Cass., Sez. II, 18 ottobre 2011, n. 37692, in *Proc. pen. giust.*, 2012, 2, 67 ss., con nota di Poletti, *Il termine perentorio di cui all'art. 324 c.p.p. garantisce il diritto dell'interessato ad impugnare il provvedimento di revoca della misura cautelare reale*.

(17) Tra le altre, Cass., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 35160, in *Cass. pen.*, 2010, 1865, con nota di Corbo, *La legittimazione dei soggetti privati diversi dall'imputato ad impugnare i provvedimenti di rigetto della richiesta di sequestro preventivo*.

(18) Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2000, n. 7, in *Ced Cass.*, 215840; Cass., Sez. Un., 20 novembre 1996, n. 23, in *Cass. pen.*, 1997, 1673; Cass., Sez. Un., 25 marzo 1993, n. 4, in *Cass. pen.*, 1993, 1969; Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 10979, in *Ced Cass.*, 236193; Cass., Sez. I, 19 dicembre 2003, n. 1885, in *Ced Cass.*, 196087; Cass. Sez. II, 21 ottobre 2003, n. 47402, in *Ced Cass.*, 227580; Cass., Sez. II, 11 giugno 2002, n. 36538, in *Ced Cass.*, 223075.

(19) La giurisprudenza sostiene che il tipo di verifica sulle condizioni legittimanti, effettuata da parte del tribunale del riesame, non deve tradursi in un'anticipata decisione sul merito: Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2000, n. 7, cit. In conformità, più di recente, (ad esempio) Cass., Sez. III, 4 marzo 2010, n. 8739, [www.ambienteditto.it](http://www.ambienteditto.it).

(20) Sul punto, Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, cit.; Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 2, in *Cass. pen.*, 2004, 1913 e Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003, n. 25080, in *Ced Cass.*, 224610, le quali confermano come nella "violazione di legge" non sia compresa l'illogicità della motivazione secondo la disciplina dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

(21) Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2004, cit. che aderisce ad una giurisprudenza fino a quel momento minoritaria.

tico del sequestro preventivo tra le misure cautelari *in rem*; b) un approccio basico, costituzionalmente orientato, secondo cui la comminatoria penale compete al giudizio e non può essere surrettiziamente anticipata con interventi attuati durante il processo. Le spinte correttive ben possono essere introdotte tramite un'esegesi virtuosa che avvicini l'istituto ad un modello in cui spiccano i caratteri di più lineare funzionalità rispetto alla pronuncia di merito; insomma, occorre principalmente enucleare con più limpidezza i criteri del *fumus* e del *periculum*.

Quanto al primo profilo, l'apparenza giuridica dovrebbe essere innanzitutto ritagliata su fattispecie processuali che, se dimostrate, darebbero luogo alla condanna, o anche al proscioglimento (non luogo a procedere o archiviazione) se è consentita la confisca; il *fumus boni juris*, peraltro, dovrebbe essere composto da un certo grado di consistenza indiziaria, evitando che la misura sia disposta sulla base di una verifica puramente astratta.

Poi andrebbero meglio scanditi i criteri della "necessità" sottesa al vincolo: occorre un pericolo attuale e concreto, fondato su elementi verificabili, che la

circolazione della *res* aggravi o protragga le conseguenze dell'illecito, oppure ne consenta di nuovi; sempre che i tempi della verifica giudiziaria siano tali da svilire, sotto questi aspetti, l'effettività del provvedimento finale. Ma tale condizione dovrebbe influenzare anche le ipotesi nelle quali è pronosticabile la confisca, nel senso che il sequestro dovrebbe essere subordinato al fatto che il "ritardo" del provvedimento di merito rischia di sottrarre il bene all'ablazione finale; con la sola eccezione costituita dal caso in cui la circolazione del bene è, in sé, penalmente rilevante, dove il pericolo è insito nel traffico del bene.

Inoltre, ferme le ipotesi in cui la legge permette la confisca, l'adozione della misura dovrebbe essere evitata quando, pur postulata la colpevolezza, la sentenza sia strutturalmente inidonea ad eliminare il *vulnus*; si pensi ad un reato consumato, i cui effetti antiggiuridici non sono solubili nemmeno con la condanna. Al contrario, il sequestro in esame produrrebbe conseguenze più ampie di quanto ci si attende dal provvedimento finale, con ineludibile *vulnus* alla "strumentalità" cautelare.

## LIBRI

COLLANA: **Diritto e processo penale oggi**

Diretta da F. Palazzo e G. Spangher

### **Il riesame delle misure cautelari personali**

di *Elvira, Nadia La Rocca*

Il volume offre una visione pratica dell'**azione impugnatoria** esperibile attraverso il **riesame**.

Nel contempo, vengono illustrate le modalità di funzionamento e di disciplina del procedimento di controllo, anche alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, mettendo in luce tutte le potenzialità di tutela per la posizione dell'imputato o indagato che l'istituto possiede, se adeguatamente utilizzato dal tecnico difensore.

Oltre che all'analisi dei concetti di "**gravità indiziaria**" ed "**esigenza di cautela**", l'indagine si estende a tutte le questioni che possono sollevarsi in sede di controllo del titolo custodiale: da quelle di **competenza** a quelle sulla **qualificazione giuridica del fatto-reato**, passando per la prospettazione di tutte le soluzioni interpretative necessarie per il concreto ed effettivo **esercizio dei diritti di difesa** anche in considerazione della fase

processuale in cui interviene la misura cautelare (si pensi alle problematiche del nuovo giudizio immediato c.d. "custodiale", alle procedure di estradizione e mandato d'arresto europeo).

L'opera, dal **taglio pratico** nei contenuti e nella struttura, è l'unica nel panorama editoriale italiano ad affrontare in modo **specifico, aggiornato e completo** l'argomento e rappresenta un **indispensabile strumento di lavoro** per gli **operatori del diritto**.

*Ipsoa* 2012, Pagg. 256, Euro 29,00

#### **Per informazioni e acquisti**

- **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)

- **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- <http://ipshop.ipsoa.it>

